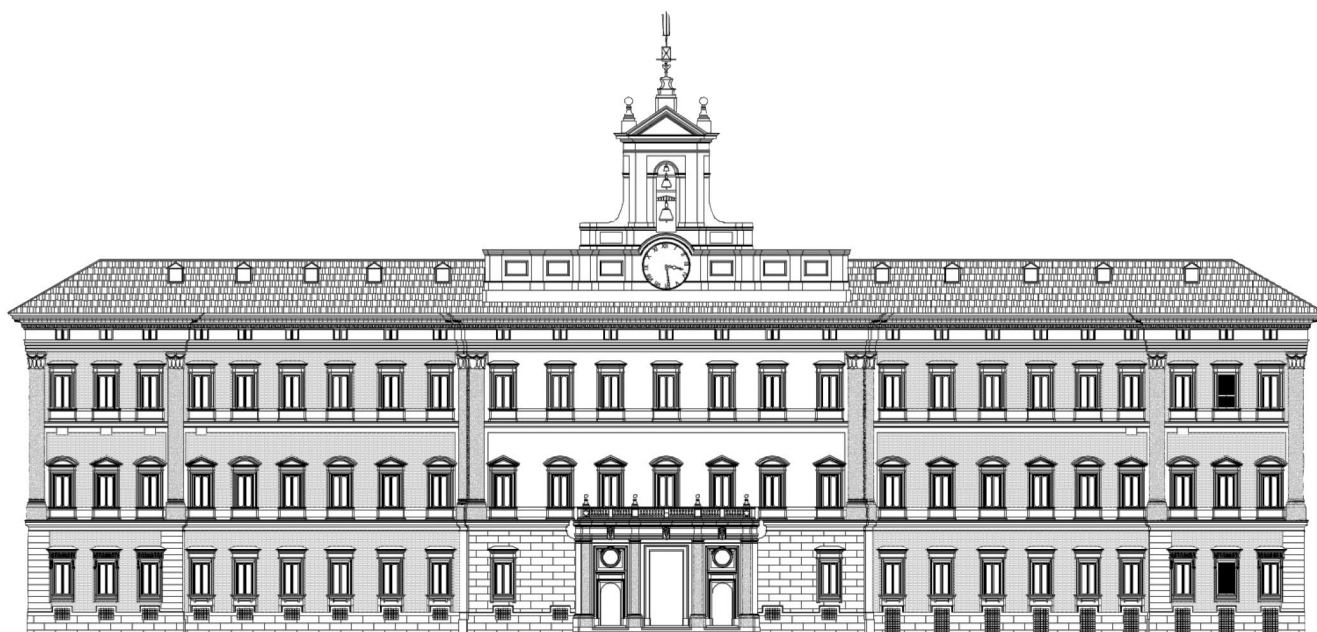




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2753

Disposizioni urgenti in materia di termini normativi

(Conversione in legge del DL n. 200 del 2025)

Emendamenti del Governo

1.129, 2.108, 3.8 e 5.138

N. 437 – 11 febbraio 2026



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2753

Disposizioni urgenti in materia di termini normativi

(Conversione in legge del DL n. 200 del 2025)

Emendamenti del Governo

1.129, 2.108, 3.8 e 5.138

N. 437 – 11 febbraio 2026

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 3 -
EMENDAMENTO 1.129	- 3 -
CONTRIBUTO IN FAVORE DELLE IMPRESE RADIOFONICHE PRIVATE SVOLGENTI ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE DI INTERESSE GENERALE	- 3 -
EMENDAMENTO 2.108	- 5 -
PROROGA DEL TERMINE PER L'ADOZIONE CON DPCM DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO	- 5 -
EMENDAMENTO 3.8	- 5 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAPPRESENTATIVITÀ DELLE FEDERAZIONI SINDACALI DELLA POLIZIA DI STATO	- 5 -
EMENDAMENTO 5.138, CAPOVERSO COMMA 10-BIS	- 6 -
INCARICHI A SANITARI E OPERATORI SOCIO-SANITARI IN QUIESCENZA	- 6 -
EMENDAMENTO 5.138, CAPOVERSO COMMA 10-TER	- 7 -
PROROGA DEL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO E RIAMMISSIONE DEI DIRIGENTI MEDICI E SANITARI	- 7 -

PREMESSA

Si ricorda che è stato assegnato in sede referente, alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V (Bilancio), il disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (AC 2753).

Si ricorda, altresì, che in merito al menzionato provvedimento è stato elaborato il dossier di verifica delle quantificazioni n. 416 del 20 gennaio 2026.

Si rammenta, infine, che nel corso dell'esame in sede referente, nella seduta del 28 gennaio 2026, sono stati presentati gli emendamenti 1.129, 2.108, 3.8 e 5.138 del Governo, che risultano corredati di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito i profili di carattere finanziario dei citati emendamenti.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

EMENDAMENTO 1.129

Contributo in favore delle imprese radiofoniche private svolgenti attività di informazione di interesse generale

L'emendamento prevede che il contributo di cui all'articolo 30-*quater*, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, previsto dal comma 1 dalla medesima disposizione in favore delle imprese radiofoniche private svolgenti attività di informazione di interesse generale, per il 2026 sia concesso¹, nel limite di spesa di 2 milioni di euro, per favorire il completamento dell'attività di conversione in digitale degli archivi multimediali delle medesime imprese (comma 14-*bis*). Ai relativi oneri, pari a 2 milioni di euro per il 2026, si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 198 del 2016, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 14-*ter*).

Si rammenta che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 della legge n. 198 del 2016, il suddetto Fondo è annualmente ripartito tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero delle imprese e del made in Italy, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base di criteri stabiliti con DPCM. Ai sensi della medesima disposizione, le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo.

La relazione tecnica, relativa all'emendamento del Governo 1.129 che ha introdotto la norma in esame, ribadisce il contenuto della stessa e precisa che il previsto contributo,

¹ Alle condizioni e con le modalità ivi previste.

disposto a valere sulla quota del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria destinata agli interventi a sostegno dell'editoria di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, non incide sulla quota spettante al Ministero delle imprese e del *made in Italy* calcolata sulla consistenza complessiva del Fondo.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che l'emendamento in esame prevede che il contributo di cui all'articolo 30-*quater*, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, previsto dal comma 1 dalla medesima disposizione in favore delle imprese radiofoniche private svolgenti attività di informazione di interesse generale, venga riconosciuto nel limite di 2 milioni di euro per il 2026 a valere sulla quota del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria destinata agli interventi a sostegno dell'editoria di spettanza della Presidenza del Consiglio dei ministri².

Al riguardo, pur considerando che l'onere recato dalla disposizione appare configurato come limite massimo di spesa e che la relazione tecnica precisa che il previsto contributo non incide sulla quota spettante a normativa vigente al Ministero delle imprese e del *made in Italy* calcolata sulla consistenza complessiva del Fondo, appare necessario che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad escludere che l'utilizzo delle citate risorse non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati e che non comporti una riduzione delle disponibilità del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio già scontate nei tendenziali di finanza pubblica, posto che in caso contrario gli oneri richiederebbero una compensazione in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.

² Per una descrizione del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria e dell'ammontare degli stanziamenti in esso iscritti, si veda il dossier VQ n. 427 del 30 gennaio 2026, relativo all'A.C. 2754, concernente il decreto-legge n. 201 del 2025, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti *freelance* (cfr. pagine da 9 a 12).

EMENDAMENTO 2.108

Proroga del termine per l'adozione con DPCM delle modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero dell'interno

L'emendamento estende al 31 maggio 2026 la proroga, disposta fino al 31 marzo 2026 dal comma 1 dell'articolo 2 del presente provvedimento, del termine³ entro il quale è consentito procedere alla modifica⁴ del regolamento di organizzazione del Ministero dell'interno⁵ mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (comma 1).

Al testo della disposizione del decreto-legge oggetto di modifica da parte della norma in esame non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica relativa all'emendamento del Governo 2.108, riferisce che la modifica apportata al comma 1 dell'articolo 2 del provvedimento in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che l'emendamento in esame modifica il comma 1 dell'articolo 2 al fine di estendere dal 31 marzo al 31 maggio 2026 il termine entro il quale, ai sensi del comma 3 dell'articolo 15-*sexies* del decreto-legge n. 145 del 2024, è consentito modificare il regolamento di organizzazione del Ministero dell'interno mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, stante il contenuto ordinamentale della disposizione e la neutralità finanziaria della stessa, confermata anche dalla relazione tecnica.

EMENDAMENTO 3.8

Disposizioni in materia di rappresentatività delle federazioni sindacali della Polizia di Stato

Normativa vigente. L'articolo 3 del decreto-legge in esame ha modificato l'articolo 35-*bis*, comma 1, lettera *a*), del DPR n. 164 del 2002, prorogando anche per il 2024, 2025 e 2026 la disciplina transitoria concernente l'accertamento della rappresentatività delle federazioni sindacali della Polizia di Stato ivi prevista⁶ (comma 1). La norma ha disposto altresì che il sistema di rilevazione della rappresentatività di cui

³ Recato dal comma 3 dell'articolo 15-*sexies* del decreto-legge n. 145 del 2024.

⁴ In deroga al procedimento ordinario previsto dall'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988, ovvero mediante l'adozione di un regolamento di delegificazione.

⁵ Di cui al DPCM n. 78 del 2019.

⁶ In particolare, la misurazione della consistenza associativa delle federazioni sindacali, per gli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, è effettuata sommando le deleghe conferite a ciascuna delle organizzazioni sindacali federate.

alla citata lettera a) sia applicato anche ai fini dell'accertamento della rappresentatività al 31 dicembre 2024 delle organizzazioni sindacali federate ivi indicate (comma 2). Alla disposizione non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica e la relazione tecnica relativa al decreto-legge in conversione ne riferisce la neutralità finanziaria.

L'emendamento, in relazione al regime di accertamento della rappresentatività delle federazioni sindacali della Polizia di Stato previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 3, in materia di ripartizione dei permessi sindacali relativi al 2025, prevede che, qualora venga accertato che nel medesimo anno, un'organizzazione sindacale si sia discostata per eccesso dal contingente di permessi alla stessa spettante⁷, l'eccedenza venga compensata mediante detrazione dal monte ore attribuito alla medesima organizzazione per il 2026 (comma 2-*bis*).

La relazione tecnica, relativa all'emendamento del Governo 3.8, ribadisce il contenuto dello stesso e riferisce che esso non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che l'emendamento in esame interviene sulla modalità di ripartizione dei permessi tra le organizzazioni sindacali della Polizia di Stato stabilendo che, qualora dai dati di consuntivo, le stesse abbiano utilizzato, nel corso del 2025, permessi per l'espletamento del mandato in misura superiore a quella loro spettante, l'amministrazione di appartenenza compenserà l'eccedenza nel 2026, detraendo dal relativo monte ore delle singole organizzazioni sindacali il numero di ore risultate in esubero. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, considerato il contenuto ordinamentale della disposizione e la neutralità finanziaria della stessa, confermata anche dalla relazione tecnica.

EMENDAMENTO 5.138, capoverso comma 10-*bis* Incarichi a sanitari e operatori socio-sanitari in quiescenza

Normativa vigente. L'articolo 2-*bis*, comma 5, del decreto-legge n. 18 del 2020 consente il conferimento - da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale - di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari e al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza. Gli incarichi sono

⁷ Ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del DPR n. 164 del 2002.

conferiti nel rispetto dei limiti generali di spesa per il personale. Da ultimo, l'articolo 36, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 73 del 2022, modificato dall'articolo 4, comma 12, del decreto-legge n. 202 del 2024, ha prorogato detta facoltà fino al 31 dicembre 2025.

Alla norma originaria e alle successive proroghe non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

L'emendamento, al capoverso comma 10-*bis*, novellando l'articolo 36, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 73 del 2022, proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 la facoltà per gli enti del Servizio sanitario nazionale di conferire incarichi semestrali di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari e al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza (anche se non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo), nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza.

La relazione tecnica relativa all'emendamento 5.138 del Governo, richiama il contenuto del capoverso comma 10-*bis* del medesimo emendamento e riferisce che lo stesso ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che gli incarichi provvisori sono conferiti nel rispetto della disciplina vigente in materia di spesa di personale.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in esame, novellando l'articolo 36, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 73 del 2022, prorogano dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 la facoltà per gli enti del Servizio sanitario nazionale di conferire incarichi di lavoro autonomo a dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità e agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, anche in considerazione del fatto che alle precedenti proroghe della medesima disciplina non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

EMENDAMENTO 5.138, capoverso comma 10-*ter*

Proroga del trattenimento in servizio e riammissione dei dirigenti medici e sanitari

Normativa vigente. Il comma 164-*bis* dell'articolo 1 della legge n. 213 del 2023, inserito dall'articolo 4, comma 6-*bis*, del decreto-legge n. 215 del 2023, consente alle aziende del SSN, fino al 31 dicembre 2025, di trattenere in servizio, su istanza degli interessati, i dirigenti medici e sanitari dipendenti del SSN, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo n. 502 del 1992, fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque non oltre tale data.

La medesima disposizione estende tale facoltà al Ministero della salute per i dirigenti medici e sanitari di cui all'articolo 17, comma 1, della legge n. 3 del 2018, nonché alle università per i docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia.

Il citato comma 164-*bis* prevede inoltre la possibilità per le suddette amministrazioni, nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti, di riammettere in servizio, su domanda, fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque non oltre il 31 dicembre 2025, il personale collocato in quiescenza a decorrere dal 1° settembre 2023 per pensionamento di vecchiaia, previa opzione per il mantenimento del trattamento previdenziale in godimento ovvero per l'erogazione della retribuzione connessa all'incarico conferito.

I soggetti interessati non possono mantenere o assumere incarichi dirigenziali apicali di struttura complessa o dipartimentale o di livello generale.

Alla norma non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

L'emendamento, al capoverso comma 10-*bis*, novellando il comma 164-*bis* dell'articolo 1 della legge n. 213 del 2023, proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, limitatamente ai dirigenti medici e sanitari dipendenti delle aziende del Servizio sanitario nazionale e ai dirigenti medici e sanitari del Ministero della salute:

- la possibilità, su istanza degli interessati, di trattenimento in servizio fino al compimento del settantaduesimo anno di età, in deroga ai limiti - con specifico riferimento a quelli anagrafici (compimento del sessantacinquesimo anno di età) e di servizio - previsti dall'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo n. 502 del 1992;

Si ricorda l'articolo 15-*nonies*, comma 1, stabilisce che il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo.

In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti.

- la possibilità per le suddette amministrazioni, nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti, di riammettere in servizio, su domanda, fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, il personale collocato in quiescenza a decorrere dal 1° settembre 2023 per pensionamento di vecchiaia, previa opzione per il mantenimento del trattamento previdenziale in godimento ovvero per l'erogazione della retribuzione connessa all'incarico conferito [lettera a)].

I docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia, che rientravano nella platea interessata dalle possibilità di trattenimento e riassegnazione in servizio sopra descritte, sono esclusi dalla proroga per l'anno 2026 [lettere b) e c)].

La relazione tecnica relativa all'emendamento 5.138 del Governo, riferisce che il capoverso comma 10-*ter* del medesimo emendamento proroga fino al 31 dicembre 2026 le previsioni di cui all'articolo 1, comma 164-*bis* della legge n. 213 del 2023, limitatamente ai dirigenti medici e sanitari dipendenti delle aziende del Servizio sanitario nazionale e ai dirigenti medici e sanitari del Ministero della salute. In particolare, tale disposizione consente, al fine di far fronte alle esigenze di formazione e tutoraggio del personale assunto ai sensi dell'articolo 1, comma 548-*bis* della legge n. 145 del 2018, nonché di fronteggiare la grave carenza di personale, alle aziende del Servizio sanitario nazionale di trattenere in servizio i dirigenti medici e sanitari dipendenti del Servizio sanitario nazionale che ne facciano istanza, in deroga ai limiti di età di cui all'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo n. 502 del 1992 (65 anni) e con contestuale innalzamento degli stessi fino al compimento del settantaduesimo anno di età, estendendo, inoltre, la medesima facoltà anche ai dirigenti medici e sanitari del Ministero della salute.

La disposizione prevede, altresì, la possibilità, alle amministrazioni sopra citate, di riammettere in servizio, sempre su istanza degli interessati, fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, il personale collocato in quiescenza a decorrere dal 1 settembre 2023, nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti e previa opzione da parte del medesimo personale per il mantenimento del trattamento previdenziale già in godimento ovvero per l'erogazione della retribuzione connessa all'incarico da conferire, con la precisazione che i dirigenti medici e sanitari che dovessero beneficiare delle previsioni in esame non possono mantenere o assumere incarichi dirigenziali apicali di struttura complessa o dipartimentale o di livello generale.

La relazione tecnica afferma che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La possibilità di trattenere in servizio avviene, infatti, nei confronti dei citati professionisti già operanti nelle strutture; pertanto, la spesa del personale trattenuto è comunque compresa nei limiti previsti a legislazione vigente. La riammissione in servizio, inoltre, avviene nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti e previa opzione da parte del medesimo personale interessato per il mantenimento del trattamento previdenziale in godimento ovvero per l'erogazione della retribuzione connessa all'incarico da conferire.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le norme in esame, novellando il comma 164-*bis* dell'articolo 1 della legge n. 213 del 2023, prorogano dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, limitatamente ai dirigenti medici e sanitari dipendenti delle aziende del Servizio sanitario nazionale e ai dirigenti medici e sanitari del Ministero della salute, la possibilità di trattenimento in servizio, su istanza degli interessati, fino al compimento del

settantaduesimo anno di età, in deroga ai limiti – con specifico riferimento a quelli anagrafici (compimento del sessantacinquesimo anno di età) e di servizio - previsti dall'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo n. 502 del 1992.

La relazione tecnica afferma che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto il trattenimento riguarda personale già in servizio nelle strutture e pertanto la relativa spesa "è comunque compresa nei limiti previsti a legislazione vigente".

Al riguardo, al fine di confermare la neutralità finanziaria della disposizione sia rispetto alla spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche sia ai limiti di spesa vigenti per il personale sanitario, appare utile acquisire ulteriori elementi informativi da parte del Governo sugli effetti finanziari della disposizione - anche alla luce dei dati di consuntivo riferiti al primo biennio di applicazione recentemente terminato (2024-2025) – volti a verificare se la maggiore spesa per la retribuzione dei dirigenti medici trattenuti in servizio nel 2026 sia compensata dai corrispondenti risparmi di spesa previdenziale nello stesso anno, nonché dai risparmi derivanti dal rinvio della sostituzione del dirigente trattenuto in servizio.

A tal proposito, appare inoltre necessario acquisire conferma che la deroga ai limiti previsti all'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo n. 502 del 1992 si riferisca esclusivamente ai limiti di età per il collocamento a riposo, mentre continua ad applicarsi la disposizione al secondo periodo del comma 1 del citato articolo 15-*nonies* in base alla quale la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti, posto che, in caso contrario, si determinerebbero maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le norme, infine, prorogano al 31 dicembre 2026 la possibilità per le medesime amministrazioni, su istanza degli interessati e nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti, di riammettere in servizio, fino al compimento del settantaduesimo anno di età, il personale collocato in quiescenza a decorrere dal 1° settembre 2023 per pensionamento di vecchiaia, limitatamente ai dirigenti medici e sanitari dipendenti delle aziende del Servizio sanitario nazionale e ai dirigenti medici e sanitari del Ministero della salute.

In proposito, non si formulano osservazioni, considerato che la riammissione in servizio deve avvenire nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti, come confermato dalla relazione tecnica.